

ALLEGATO F

**DISCIPLINARE
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI PATROCINIO LEGALE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA**

L'anno..... addìdel mese di..... , in Pistoia, presso la Provincia di Pistoia, Piazza San Leone n.1;

TRA

la PROVINCIA DI PISTOIA, in persona del Dirigente dell'Avvocatura Generale, con sede in Pistoia, Piazza San Leone 1, Partita I.V.A. 00236340477 denominata "Amministrazione";

E

l'Avv..... , nato/a il..... a..... , con studio in.....
codice fiscale..... , partita I.V.A. di seguito denominato "Avvocato";

Si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 CONFERIMENTO E OGGETTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione, ricevuta l'informativa ex art. 4, 3° comma, D.Lgs n. 28/2010 e l'informativa ex D.Lgs n. 196/2003 e D.Lgs. 56/2004, in esecuzione del Decreto Presidenziale n..... del..... e della determinazione n..... del..... conferisce all'Avv., che accetta, l'incarico di.....
Valore della causa:

Art. 2 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

L'Amministrazione conviene che l'Avvocato resti impegnato ad eseguire l'incarico di cui sopra col grado di diligenza professionale normalmente richiesto, senza obbligo di risultato, ed è quindi consapevole che l'Avvocato non potrà garantire il conseguimento del risultato voluto, con la conseguenza che la sua prestazione va retribuita a prescindere dall'esito della controversia.

L'Amministrazione prende atto ed accetta che l'Avvocato, nello svolgimento dell'incarico, è tenuto a rispettare anche le regole della deontologia ed in particolare quelle compendiate nel vigente Codice Deontologico forense che dichiara di ben conoscere, anche quando ciò possa implicare la limitazione dell'esecuzione dell'incarico o del soddisfacimento degli interessi immediati dell'Amministrazione.

L'Avvocato potrà avvalersi, sotto la sua responsabilità, di sostituti ed ausiliari per lo svolgimento della prestazione.

Qualora l'Avvocato incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dallo stesso legale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della Provincia. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Nell'esecuzione dell'incarico l'Avvocato sarà tenuto a segnalare all'Amministrazione l'emergere di problemi che richiedano l'intervento di un consulente tecnico di parte.

Art. 3 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

L'Avvocato accetta il compenso stabilito per il presente incarico nella misura di € _____ onnicomprensivi.

Tale importo è stato determinato sulla base del preventivo, fornito dall'Avvocato e recante la specificazione del compenso richiesto per ogni "fase" del giudizio, come da parcella preventiva indicante le voci di tariffa professionale applicate. Il suddetto compenso viene ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente per l'incarico professionale conferito.

Esso si intende comprensivo anche dell'attività difensiva che dovesse rendersi necessaria, in caso di proposizione ad opera della controparte di uno o più ricorsi incidentali/appelli incidentali/et similia.

L'Amministrazione ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, salvo l'obbligo di rimborsare al medesimo le spese sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività già espletata.

L'Avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività già espletata.

Art. 4 TERMINI DI CORRESPONSIONE DEL COMPENSO

Il corrispettivo suddetto sarà corrisposto al legale con le seguenti modalità:

- rimborso delle spese vive sostenute, al momento della presentazione di idonea documentazione giustificativa.

- Compenso professionale al deposito della sentenza.

L'Avvocato è autorizzato dall'Amministrazione a farsi versare direttamente dalla controparte le spese legali poste dal Giudice a carico di quest'ultima, nonché a trattenere in compensazione eventuali somme recuperate dalla controparte sino a soddisfazione delle parcelle emesse per l'attività fino a quel momento svolta.

Qualora, in ipotesi di sentenza favorevole all'Ente, il Giudice pronunci condanna della controparte alla refusione delle spese legali, in misura superiore a quella pattuita, l'eccedenza s'intende di spettanza del legale incaricato. Questi dovrà provvedere al recupero dell'intera somma liquidata in favore dell'Ente ed a restituire, a recupero avvenuto, quanto eventualmente percepito in acconto.

Il legale incaricato è autorizzato a chiedere la distrazione delle somme in proprio favore, fermo restando il suddetto obbligo di restituire, a recupero avvenuto, gli acconti eventualmente percepiti.

Art. 5 ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

L'Avvocato rende noto all'Amministrazione che ha stipulato idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice

_____ polizza n. _____ del
_____, con un massimale di € _____
(euro _____).

L'Avvocato è altresì obbligato a:

- richiedere l'unificazione di giudizi aventi la/o stessa/o causa e/o oggetto;
- fornire gratuitamente all'ente un parere preliminare in ordine alla sussistenza in fatto e diritto di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- fornire all'Amministrazione un dettagliato rendiconto dell'attività prestata. In particolare, l'Avvocato dovrà aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché dei provvedimenti giudiziali che dovessero essere pronunciati. L'aggiornamento potrà avvenire anche a mezzo posta elettronica certificata;
- rendere all'Amministrazione parere scritto, in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale/stragiudiziale;
- alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- restituire all'Amministrazione, al termine dell'incarico, tutta la documentazione inerente la causa a suo tempo consegnatagli;

Art.6- INSUSSISTENZA SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' EX ART: 53, COMMA 16 ter D.LGS. 30.03.2001, n. 165.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 30-03-2001, n. 165 il Professionista dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati della Provincia di Pistoia - nel triennio successivo alla cessazione del rapporto - che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del Professionista stesso per conto della Provincia di Pistoia medesima negli ultimi tre anni di servizio.

Art. 7 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16-04-2013, n. 62 “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” e dell'art. 2 comma 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Pistoia, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 196/2013, il Professionista e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La violazione degli obblighi di cui ai codici di comportamento sopra richiamati costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Professionista il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 8 OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione si assume l'obbligo di pagare il compenso con le modalità e nei termini sopra indicati.

Art. 9 RICHIAMO DI ALTRE NORME

Per quanto non espressamente convenuto nella presente convenzione, le parti fanno espresso riferimento al Regolamento per la disciplina degli incarichi legali, consegnato in copia all'Avvocato, e alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi che regolano l'esercizio della professione forense.

La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto in Pistoia,

Il Dirigente dell'Avvocatura Generale

L'Avvocato
